

Il **Vicesindaco, Giovanelli Giovanni**, dà lettura ed illustra la proposta di delibera ad Oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU"

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

- l'art. 13, comma 6, del DI n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del DI n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 2, del DI n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993.

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

- il DPCM 13 novembre 2013 ha fissato in euro 523.182,00 la quota di alimentazione del FSC posto a carico del Comune di San Felice sul Panaro.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina Imu dalla legge n. 147 del 2013, emerge un gettito complessivo pari ad euro 2.099.305,05 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 523.182,00.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.099.305,05 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 523.182,00.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento;
- 2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;
- 3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;
- 4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato;
- 5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;
- 6) aliquota pari all'1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 7) nella misura del 0,76 per cento a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n.431/1998.
L'applicazione dell'aliquota è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione all'ufficio tributi di apposita comunicazione redatta mediante modello predisposto dall'ufficio stesso, da consegnare entro 90 giorni dalla registrazione del contratto;
- 8) aliquota pari allo 0,9 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
- 9) aliquota pari all'1,06 per cento per i fabbricati di cui al punto precedente che nel corso del 2014 non sono locati o sono inutilizzati

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 08/03/2014 dalla Commissione Consiliare come risulta dai verbali trattenuti agli atti d'Ufficio;

Su proposta della Giunta;

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore o del Sindaco;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse, dott. Riccardo Natali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Considerato che il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità all'ordinamento giuridico;

Con n. 13 voti favorevoli (Insieme per San Felice), n. 7 voti contrari (Popolo della Libertà - Lega Nord e Nuova San Felice), nessun astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota ridotta per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,4 per cento;

2) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ACER;

3) aliquota agevolata pari allo 0,4 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto registrato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto;

4) aliquota agevolata pari allo 0,46 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, concesse con comodato a soggetti che in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno dovuto lasciare la propria abitazione di residenza in quanto distrutta od oggetto di ordinanza di inagibilità totale o parziale; l'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione; la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di concessione in comodato;

5) aliquota pari allo 0,76 per cento per i terreni posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 99/2004;

6) aliquota pari all'1,06 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto di locazione registrato o comodato, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

7) nella misura del 0,76 per cento a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n.431/1998.

L'applicazione dell'aliquota è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione all'ufficio tributi di apposita comunicazione redatta mediante modello predisposto dall'ufficio stesso, da consegnare entro 90 giorni dalla registrazione del contratto;

8) aliquota pari allo 0,9 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

9) aliquota pari all'1,06 per cento per i fabbricati di cui al punto precedente che nel corso del 2014 non sono locati o sono inutilizzati

B) di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli (Insieme per San Felice), n. 7 voti contrari (Popolo della Libertà - Lega Nord e Nuova San Felice), nessun astenuto, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.